

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA

2833 - Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"

licenziato dalla Commissione III nella seduta del 15 settembre 2016

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", per proseguire nel percorso di razionalizzazione iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, ivi comprese le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative. Per l'attività di accertamento delle infrazioni, la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Descrizione generale delle modifiche apportate

Agli articoli¹ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24bis, 24ter, 25, 26, 27 e 30 della Legge, le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni amministrative e alla armonizzazione delle procedure, ivi comprese quelle di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.

Ulteriori modifiche, in specie agli articoli 3, 7 ed 8, riguardano la semplificazione del sistema di definizione di alcuni procedimenti contemplati nella presente legge (riconoscimento di tartufige controllate o coltivate, certificazione delle piante tartufigene ed autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi), stabilendo che la loro regolamentazione avvenga mediante deliberazioni della Giunta regionale.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente finanziari, il progetto di legge, nel suo complesso, non comporta oneri finanziari a carico dell'esercizio 2016. Questa situazione viene confermata anche alla luce degli emendamenti approvati dalla commissione assembleare competente.

Fra i più significativi:

- le modifiche all'art. 11, relativo alla tassa di concessione regionale, hanno natura propriamente normativa, in quanto sono stati aggiornati i riferimenti legislativi, non più attuali. L'importo dovuto resta invariato;
- a seguito del nuovo assetto delle competenze in esito alla L.R. n. 13/2015, le commissioni d'esame e la Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo sono istituite dalla Regione; è previsto che la partecipazione ai loro lavori non dia luogo ad alcun compenso o rimborso

¹ N.B. i riferimenti numerici riguardano il testo della legge vigente

(modifiche agli artt. 9 e 30);

- si è inserita una clausola valutativa, che prevede il passaggio in commissione assembleare ogni tre anni, e che diventerà l'art. 27bis della legge
- vengono apportati alcuni adeguamenti alle disposizioni finanziarie ma al solo fine di adeguare la formulazione alle disposizioni vigenti. La Regione provvede al finanziamento degli interventi con i fondi autorizzati nell'ambito delle disponibilità annuali recate dalla Legge di bilancio, come già previsto nelle disposizioni della legge originaria.
- Infine si è intervenuti in modifica dell'art. 30 per garantire l'inserimento delle rappresentanze dei tartuficoltori all'interno della Consulta per la tutela e valorizzazione del tartufo, assicurare la continuità amministrativa nel periodo di transizione fra la vecchia e la nuova norma e si è indicata l'immediata esecutività del provvedimento, necessaria per espletare, in tempo utile per l'avvio della stagione di raccolta, gli esami degli aspiranti raccoglitori.

In ultimo, l'accentramento delle funzioni amministrative, come già evidenziato, ha interessato anche l'attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, con conseguente introito, da parte della Regione, dei relativi proventi.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative non sono, tuttavia, attualmente quantificabili, a causa della novità nell'esercizio di tale attività; nella legge originaria, infatti, era previsto che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie fossero devoluti alle Province.